SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardeto e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Fereggiano e del torrente Sturla . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006 . . . . Pag. 6

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3695) . . . . Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3696). Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Bosio Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 15

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sigon Ursula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di giornalista . . . . Pag. 16

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Seferi Dalip, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 17

Ministero dell'interno

DECRETO 17 luglio 2008.

Individuazione delle medie nazionali per classe demografica. Pag. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 luglio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 15 luglio 2008 . . . . Pag. 20

DECRETO 25 luglio 2008.

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell'articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . . . . Pag. 20

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 17 luglio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Garden Expert . . . . Pag. 22

DECRETO 22 luglio 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Luce» di Siliqua in «Quercetta» . . . . Pag. 24

DECRETO 23 luglio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Vebifen. Pag. 25

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 giugno 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Castelli per taluni atti di competenza dell'Amministrazione. . . . . Pag. 28

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 luglio 2008.

Autorizzazione all'istituto «A.I.P.P.I. - Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie», a cambiare la denominazione e ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia. . . . . Pag. 28

DECRETO 28 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di formazione superiore di psicoterapia ad orientamento comparato», ad istituire e ad attivare nella sede di Valenza un corso di specializzazione in psicoterapia . . . . Pag. 30

DECRETO 28 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Forlì un corso di specializzazione in psicoterapia . . . Pag. 30

DECRETO 29 luglio 2008.

Revoca del riconoscimento della sede periferica di Messina dell'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» di Roma. Pag. 31

DECRETO 29 luglio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Catania. . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 23 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce per il giorno 10 luglio 2008. Pag. 33

DECRETO 25 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce per il giorno 24 luglio 2008. Pag. 33

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta. Pag. 34

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 4 agosto 2008.

Conferma dell'attribuzione di un budget provvisorio alle aziende farmaceutiche, ai sensi della lettera *c)*, comma 2, articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 . . . . Pag. 34

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 40

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. **4/2008.**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità . . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco: Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saridon» . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

08A05318

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35997/W/Area II del 5 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Crea.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardeto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cardeto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardeto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Barillà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardeto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 giugno 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite del sindaco, anch'esso dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 36171/W/Area II del 6 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardeto (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Barillà.

Roma, 4 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05821

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 luglio 2008;

Considerato che la predetta dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la richiesta del 28 luglio 2008 del Presidente della Regione Basilicata - Commissario delegato, con la quale viene rappresentata l'esigenza di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza sopra richiamato, al fine di continuare ad avvalersi del regime derogatorio per l'avvio delle ulteriori attività finalizzate a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Considerato che le attività poste in essere per il superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per il definitivo ritorno alla normalità, anche in considerazione del fatto che solo nell'ottobre 2007 è stato possibile attivare i mutui previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2009, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05811

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 9 luglio 2008 con cui il Presidente della Regione Liguria chiede di prorogare lo stato d'emergenza per il completamento delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, finalizzate alla demolizione degli immobili per la realizzazione degli interventi diretti alla rimozione della grave situazione di criticità idraulico - viabilistica che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05812

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2008;

Vista la nota del 23 giugno 2008, con cui il Commissario delegato - Presidente della Regione Calabria chiede la proroga dello stato d'emergenza, attesa l'esigenza di dare seguito agli interventi già programmati e di provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi nelle zone interessate dagli eventi in argomento;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati non sono stati ancora ultimati, e che quindi non può ritenersi conclusa la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05813

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3695).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008, nonché l'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori diposizioni di protezione civile» con cui il predetto stato d'emergenza è stato differito al 31 dicembre 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 recante l'organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2008, n. 3685;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attività delle pregresse gestioni commissariali ed in particolare l'art. 8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;

Visto l'avvio delle attività di raccolta differenziata sul territorio regionale nonché la costituzione del Consorzio unico ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Tenuto conto che gli impianti presenti nel territorio della regione Campania non presentano le volumetrie disponibili ad accogliere la frazione umida organica prodotta giornalmente nel medesimo territorio regionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di conferire tempestivamente la frazione umida organica nelle more che vengano realizzati adeguati impianti di compostaggio derivanti anche dalla conversione degli ex impianti di CDR;

Preso atto, in particolare, della situazione di somma urgenza di cui all'art. 1 della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e della necessità di porre in essere misure straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza;

Ritenuto di dover istituire un'apposita Struttura di Missione al fine di assicurare il necessario supporto operativo, tecnico ed amministrativo al Sottosegretario di Stato attraverso l'opportuno raccordo con i Commissari *ad acta* di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693, nonché con la Missione Tecnica Operativo Impiantistica al fine del necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro;

Ritenuto, altresì, opportuno assicurare la medesima attività da parte della Struttura di Missione anche per l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni anche relativamente agli adempimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Ritenuta la necessità di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito dei compiti attribuiti dall'art. 2, comma 7-*bis*, del decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la Missione Tecnica Operativo Impiantistica di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, deve ritenersi altresì autorizzata, impiegando personale e mezzi delle Forze Armate, ad effettuare le necessarie verifiche e i controlli dei rifiuti come contrassegnati dai codici CER ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legge citato, al momento dell'ingresso agli impianti autorizzati alla gestione e allo smaltimento,

anche mediante l'impiego di appositi apparati per la verifica della radioattività, nonché ad accertare che gli automezzi in ingresso presso gli impianti abbiano le necessarie autorizzazioni per il conferimento dei rifiuti.

Art. 2.

1. Al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica, nelle more del completamento e successiva attivazione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione sul territorio della medesima regione, gli impianti di compostaggio siti sul territorio nazionale possono aumentare la capacità già ammessa dal provvedimento di autorizzazione alla gestione, rilasciato all'esito della procedura semplificata o ordinaria, sino alla percentuale del 10% della capacità di trattamento totale, per poter ricevere, laddove tecnicamente possibile, i soli rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Regione Campania secondo gli indirizzi e le modalità definite dal Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti Campania, tenuto conto delle norme regionali in materia di importazione di rifiuti destinati al riciclo/recupero, prodotti in ambiti extra regionali, fatto salvo il contrario avviso delle Regioni interessate.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle attività convenzionali necessarie ad assicurare che la complessiva gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania prosegua in termini di massima efficacia senza soluzione di continuità, e per il compimento delle occorrenti attività solutorie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2008, n. 3686, la Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è autorizzata alla sottoscrizione di appositi negozi di accertamento delle pregresse situazioni creditorie e debitorie, con effetti estintivi delle pretese e delle eventuali controversie in corso, nonché al successivo pagamento, anche a titolo di parziale anticipazione, di quanto riconosciuto dovuto, con riferimento alle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2008.

2. Il Capo della Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, è autorizzato a nominare un soggetto attuatore cui demandare l'istruttoria e la proposta delle attività solutorie previste dall'art. 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Art. 4.

1. Il Consorzio Unico di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 123 del 14 luglio 2008, è costituito dai Comuni che alla data della presente ordinanza si avvalgono, per la gestione del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi disciolti delle Province di Napoli e Caserta, nonché dai Comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 3.

2. Al fine di garantire i diritti quesiti, la continuità dell'azione amministrativa, l'efficacia e l'efficienza dei servizi in corso di svolgimento, restano validi gli affidamenti del servizio di raccolta differenziata adottati, alla data della presente ordinanza, dai Comuni dei disciolti Consorzi delle Province di Napoli e Caserta.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 5 luglio 2007, n. 87, nonché per assicurare una unitaria e funzionale gestione della raccolta differenziata da parte del Consorzio Unico, anche nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, sono annullate le procedure di gara relative all'affidamento del servizio di raccolta differenziata bandite e non ancora aggiudicate alla data della presente ordinanza.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo dei Comuni di avvalersi dei Consorzi di bacino della regione Campania per la raccolta differenziata, e nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, gli eventuali provvedimenti di affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e/o del servizio di raccolta differenziata a soggetti diversi dai Consorzi di bacino, adottati dai Comuni successivamente alla data della presente ordinanza, sono nulli di diritto e gli amministratori ed i dirigenti sono responsabili dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione e dai terzi in buona fede. Il Segretario Comunale dell'Ente è tenuto ad inviare i relativi atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

5. I pagamenti al Consorzio Unico, ovvero, nelle more della costituzione della relativa contabilità, ai disciolti consorzi delle Province di Napoli e Caserta, sono garantiti anche in deroga alle disposizioni normative relative alla regolarità contributiva e previdenziale, nonché in deroga al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 5.

1. Ai Commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è riconosciuto un compenso determinato con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 e attesa la necessità di porre in essere misure urgenti e straordinarie di presidio e di tutela dei luoghi di lavoro, nelle more della realizzazione di un piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli interventi e degli adempimenti di adeguamento degli impianti, degli stabilimenti e relativa organizzazione del lavoro, anche a carattere straordinario, l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è autorizzato ad istituire presso il Dipartimento della protezione civile una apposita Struttura di Missione di non più di 10 unità denominata «Missione Sicurezza».

2. L'incarico di Capo della Struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed è conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ad un Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da collocarsi in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco collocati in comando e fuori ruolo.

3. Il Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 della presente ordinanza è altresì incaricato della realizzazione del piano straordinario complessivo di messa in sicurezza degli impianti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693. Le attività necessarie alla realizzazione del piano straordinario sono poste in essere dalla Missione Tecnica Operativo Impiantistica a valere sulle risorse disponibili alla medesima missione.

4. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Sottosegretario di Stato, nel limite di 10 unità, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 4, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ivi incluso il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

6. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 4, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma è attribuito per il servizio prestato nella regione Campania il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 nonché, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2008, n. 3693 le parole «, elaborato dalla Missione tecnico operativo - impiantistica» sono soppresse.

9. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione Tecnica Operativo Impiantistica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05829

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3696).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 25 gennaio e del 6 maggio 2008 con cui il comune di Vibo Valentia chiede lo slittamento dei termini stabiliti dall'art. 2, terzo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e la nota n. 8865 del 15 luglio 2008 del Commissario delegato;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi;

Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 746, comma quarto, del codice della navigazione»;

Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è proprietario della flotta costituita da velivoli Canadair CL-415 e Piaggio P-180 e da aeromobili AW 139 e A 109 e che lo stesso utilizza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali — con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 — velivoli AT 802 e aeromobili S-64 non di proprietà e aeromobili appartenenti ad altre Istituzioni dello Stato;

Ritenuto che le peculiarità dei compiti affidati al Dipartimento della Protezione Civile comportano l'ineludibile esigenza di disciplinare l'impiego di aeromobili da parte del medesimo mediante apposite disposizioni, che tengano conto delle necessità operative connesse, anche mediante l'adozione di procedure semplificate;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1;

Vista la nota del 28 luglio 2008 del Soggetto attuatore e Capo della delegazione del Ministero degli Affari esteri per la Presidenza del G8;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3121 del 4 aprile 2001, nonché la nota del 9 luglio 2008 del Presidente della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale, l'ordinanza di protezione civile n. 3680 del 5 giugno 2008 nonché la nota dell'8 luglio 2008 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da una grave crisi idrica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la nota del 15 luglio 2008 del Presidente della Regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2006, n. 3534 recante la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Liguria del 30 giugno 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401, del 18 febbraio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004», così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3448 del 2005, nonché la richiesta del 10 luglio 2008 del Presidente della Regione Puglia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3482 del 22 dicembre 2005, recante «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004» e la la richiesta del 10 luglio 2008 del Presidente della Regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Vista la nota del 26 giugno 2008 del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota dell'Assessore alle politiche sanitarie della regione Calabria del 18 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008 recante la proroga, sino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza nel comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3577 del 30 marzo 2007, la richiesta dell'11 giugno 2008 del Commissario delegato e la nota del 16 luglio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004, la conseguente ordinanza di protezione civile n. 3387 del 22 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

Vista la nota del 30 giugno 2008 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 in data 11 luglio 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 in data 11 luglio 2008 nonché la nota del 28 luglio 2008 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008, nonché la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2008 DPC/BRU/49268;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3688 del 2 luglio 2008 recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla definitiva chiusura di situazioni di criticità determinatesi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e la nota del 29 luglio 2008 dell'Assessore alla protezione civile della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008, nonché l'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori diposizioni di protezione civile» con cui il predetto stato d'emergenza è stato differito al 31 dicembre 2009, nonché da ultimo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al terzo periodo dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 13 gennaio 2006 le parole «quattro mesi» sono sostitute dalle parole «otto mesi»:

Art. 2.

1. Al fine di contenere le spese della struttura di cui si avvale il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 9, della medesima ordinanza di protezione civile e ridotta da cinque a tre componenti, designati rispettivamente, uno dal Commissario delegato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ed opera fino al 31 dicembre 2009.

Art. 3.

1. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa nonché con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, ed alle connesse attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'impiego degli aeromobili di cui all'art. 743 del codice della navigazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere realizzato per il rigoroso perseguimento dei fini istituzionali cui lo stesso è preposto, onde accrescere la tempestività e l'efficacia dell'azione dipartimentale.

2. In considerazione delle prioritarie ed ineludibili esigenze istituzionali di cui comma 1, gli aeromobili comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione. L'Ente nazionale per l'assistenza al volo (E.N.A.V.) e l'Ente nazionale aviazione civile (E.N.A.C.) assicurano ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attività, le priorità previste dalla normativa vigente e le esenzioni dalle tariffe di navigazione aerea sia di rotta, sia terminali.

3. Le attività aeronautiche disposte per le esigenze di cui al comma 1 sono qualificate come voli di Stato ai sensi della previsione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008.

4. La qualifica così attribuita dovrà essere comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Voli di Stato, di Governo e Umanitari per i conseguenti adempimenti di competenza previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008.

5. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali abbia la necessità di utilizzare aeromobili di altre Amministrazioni dello Stato, le richieste di fruizione di tali aeromobili saranno inoltrate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile o dal direttore generale dell'ufficio attività aeronautica del medesimo Dipartimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e Umanitari, per la fruizione degli aeromobili della Presidenza del Consiglio dei Ministri; al Comando Operativo di vertice Interforze, per la fruizione degli aeromobili del Ministero della Difesa; alle Amministrazioni di competenza, per la fruizione dei rispettivi aeromobili.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nonché al fine di soddisfare le nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri correlate all'ottimizzazione dell'utilizzo dei velivoli antincendi, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con lo Stato Maggiore del Ministero della difesa mediante la quale disciplinare l'utilizzo di personale navigante militare, cui riconoscere un'indennità operativa mensile da definire sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002 n. 163.

7. Previa rinegoziazione dei contratti in essere per la gestione dei velivoli antincendi, si provvederà alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6, a valere sul Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 4.

1. In relazione alla necessità di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi allo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, tenuto conto dell'ineludibile esigenza di provvedere allo svolgimento delle predette iniziative in termini di massima sicurezza ed urgenza, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 è autorizzato a conferire l'incarico di Coordinatore dei responsabili dei procedimenti, con compiti di alta sorveglianza sull'andamento dei lavori ad un professionista di comprovate capacità tecniche, in deroga all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale Coordinatore, che agisce in raccordo con il Commissario delegato, può svolgere il proprio compito di supervisione con il supporto di soggetti individuati in deroga all'art. 8 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Con separato provvedimento del Commissario delegato sarà determinato il compenso da corrispondere al predetto Coordinatore con oneri a carico dei fondi commissariali.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 dopo le parole: «dal Commissario delegato» sono aggiunte le seguenti: «da due rappresentanti nominati dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e le parole: «da un rappresentante nominato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi» sono sostituite dalle parole: «da un rappresentante nominato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 le parole: «da un rappresentante del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi» sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

4. All'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, 2ª alinea le parole: «124 e 208» sono soppresse.

5. Per il compimento delle iniziative per lo svolgimento del grande evento, il Commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 59-*duodecies* comma 5, limitatamente al dimezzamento dei termini, così come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 257 che ha novellato il decreto legislativo 626 del 1994.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i termini di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, comma 2 e dell'articolo 16, commi 4 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti a sette giorni.

7. Per accelerare le iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, il Soggetto attuatore del Ministero degli Affari Esteri è autorizzato, ove necessario, a derogare agli articoli 46 e 46-*bis* del Regolamento generale edilizio del comune di Roma di cui alla delibera 18 agosto 1934 n. 5261.

Art. 5.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi nel comune di Chieti e nel comune di Celano, di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile del 4 aprile 2001, n. 3121, è autorizzato a trasferire al bilancio della Regione Abruzzo in appositi capitoli di bilancio le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 3069 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila della Banca d'Italia, quantificate in euro 1.68.510,42, e

specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, delle iniziative poste in essere in regime straordinario.

Art. 6.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. I soggetti attuatori provvedono direttamente o attraverso i comuni ricadenti nelle aree protette statali (Parchi nazionali e riserve naturali statali) affinché pervengano agli enti gestori di tali aree protette sistematicamente e prontamente copie dei relativi Catasti delle aree percorse dal fuoco, aggiornati, necessari alla pianificazione AIB dell'area protetta ed alla relativa gestione del territorio come da vigente normativa».

2. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Per l'attuazione dei piani di emergenza comunali e intercomunali da realizzarsi all'interno di aree protette statali e regionali, i comuni o i soggetti con potere sostitutivo incaricati della predisposizione di tali piani operano d'intesa con i responsabili degli enti gestori di dette aree protette.

7. I soggetti attuatori provvedono direttamente o attraverso i comuni ricadenti nelle aree protette statali (Parchi nazionali e riserve naturali statali) affinché pervengano agli enti gestori di tali aree protette sistematicamente e prontamente le copie dei relativi piani di emergenza comunali ed intercomunali con le relative zone di interfaccia urbano foresta, aggiornati, necessari alla pianificazione AIB dell'area protetta ed alla relativa gestione del territorio come da vigente normativa».

3. L'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 è cosi sostituito:

«Art. 6 - 1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare adeguatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, comprensiva della apposita sezione dedicata alle aree protette statali di cui all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse Regioni, delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000».

Art. 7.

1. Il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato in sostituzione del direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2008, e provvede avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Per la prosecuzione delle iniziative previste dal Piano degli interventi dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi del 2005, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006, la Regione Liguria è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dal mutuo stipulato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3534 del 25 luglio 2006.

Art. 9.

1. Allo scopo di consentire il completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Regione Puglia è confermato Commissario delegato fino al 31 dicembre 2008.

2. Dal 1° gennaio 2009 le residue disponibilità finanziarie sono trasferite al bilancio della Regione Puglia in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

3. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Puglia oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 10.

1. Il Presidente della Regione Puglia è confermato Commissario delegato fino al 31 dicembre 2008 per provvedere al completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3482 del 22 dicembre 2005.

2. Dal 1° gennaio 2009 le residue disponibilità finanziarie sono trasferite al bilancio della Regione Puglia in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

3. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Puglia oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 11.

1. All'art. 4, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi contributi non concorrono, altresì, alla formazione della base imponibile regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.»

Art. 12.

1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie per il superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2007, con particolare riguardo all'accertamento dei disavanzi finanziari relativi al periodo 2001 - 2007 e alla definizione dei correlati piani di rientro e delle connesse azioni comunicative, il Commissario delegato è autorizzato ad acquisire le necessarie professionalità attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata continuativa, nel complessivo limite di spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2008, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007. All'art. 3, comma 11, della predetta ordinanza dopo le parole «di natura amministrativa» è aggiunta quella «fiscale».

Art. 13.

1. Nell'ambito della situazione di crisi socio-ambientale in atto nel territorio del comune di Cengio, ed al fine di porre in essere i necessari interventi di regimazione e di ripristino idraulico del Rio Scaffe, che scorre a monte dello stabilimento *ex* Acna, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, è autorizzato a trasferire al medesimo comune, la progettazione esecutiva delle predette opere e le occorrenti risorse finanziarie presenti nella propria contabilità speciale.

Art. 14.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 22 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato-Presidente della regione Autonoma della Sardegna, sono trasferite al bilancio della Regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Autonoma della Sardegna, oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 15.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 è così sostituito «3. Al Commissario delegato, in ragione dei maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 60% del trattamento economico spettante in godimento alla data di conferimento dell'incarico».

2. Il comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 le parole «anche militare, in posizione di distacco o comando» sono soppresse e dopo le parole «appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici» sono aggiunte le parole «previa autorizzazione di quest'ultime. Al predetto personale è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario delegato».

3. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei è altresì autorizzato a derogare all'art. 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed al decreto del Ministero dei beni e le attività culturali del 29 gennaio 2008.

Art. 16.

1. Il Prefetto di Messina, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, è autorizzato a restituire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, pari a euro 2.163.165,52, anticipate dal medesimo Dipartimento per la realizzazione dell'approdo di Ginostra e della scuola elementare nel comune di Lipari, in deroga ad eventuali vincoli di destinazione delle risorse giacenti nella contabilità speciale di cui al comma 3.

2. Il Commissario delegato Prefetto di Messina in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al corpo della Polizia municipale del Comune di Lipari derivante dall'incremento dell'afflusso turistico durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonché allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile - effettivamente reso - in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico della contabilità speciale n. 3055 intestata al medesimo Commissario delegato.

Art. 17.

1. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3688 del 2 luglio 2008, le parole «in euro 2.533.505,31» sono sostituite dalle parole «in euro 2.553.505,31».

Art. 18.

1. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, dopo le parole «Consorzio Unico,» sono aggiunte le parole «ed ai Consorzi di bacino di cui alla legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni,».

2. Per consentire ai Commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008, l'espletamento degli adempimenti finalizzati a consentire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1180, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere differiti di trenta giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Bosio Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del Sig. Bosio Cristian, cittadino italiano, nato a Trento il 28 settembre 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trento in data 19 gennaio 2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 19 marzo 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento come attestato in data 9 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bosio Cristian, cittadino italiano, nato a Trento il 28 settembre 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05822

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sigon Ursula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/ CEE;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Sigon Ursula nata a Milano il 22 giugno 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Giornalista» di cui è in possesso, conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «giornalista»;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo di studio di maturità classica presso il «Liceo classico Giuseppe Parini» nel giugno 1991;

Preso atto che l'istante è in possesso dell'«attestation» rilasciata dalla «Commission de la carte d'identitè des Journalistes professionnels», in considerazione del fatto che in Francia la professione di giornalista non è regolamentata, come affermato dall'Autorità competente e che comunque il professionista deve possedere il tesserino da giornalista, che si ottiene dopo tre mesi consecutivi di attività;

Considerato che l'istante ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale in atti documentata;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista» e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sigon Ursula nata a Milano il 22 giugno 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione; 2) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico, norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa, ordinamento giuridico della professione di giornalista oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio della durata di 18 (diciotto) mesi.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05823

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Seferi Dalip, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Seferi Dalip nato a Tepelene (Albania) il 20 novembre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier Mekanik per Makineri», conseguito presso l'«Universiteti Politekniki Tiranes» in data 5 luglio 1990 e che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Albania;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Firenze, come da quest'ultima confermato in data 21 settembre 2005;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Seferi Dalip nato a Tepelene (Albania) il 20 novembre 1966, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) impianti termoidraulici e solo orale 2) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La Commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

08A05824

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2008.

Individuazione delle medie nazionali per classe demografica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 259, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, il quale, con riferimento agli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario, dispone che le province ed i comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione;

Visto l'art. 263, comma 1, del citato Testo unico, in base al quale con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed unica per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259, comma 4;

Visto l'art. 156, comma 2, che prevede che le disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Considerato quanto sopra, ai fini della determinazione delle medie nazionali per il triennio 2008-2010, per classe demografica per i comuni ed unica per le province, delle risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, si fa riferimento ai trasferimenti ed alla popolazione relativi all'anno 2006;

Atteso che per i comuni le risorse di parte corrente sono costituite: dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dal gettito ICI al 4 per mille detratto dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1994, dai maggiori o minori introiti derivanti dall'addizionale energetica, portati in riduzione od in aumento dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000 e dalla quota di gettito della compartecipazione all'IRPEF portata in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2002;

Rilevato altresì che per le province le risorse correnti sono costituite: dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (A.P.I.E.T.) detratta dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1996, dai gettiti dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (I.ET.), detratti dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1999, e dai maggiori proventi derivanti dall'addizionale energetica portati in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che, al fine di individuare le medie nazionali per classe demografica di appartenenza, per i comuni valgono gli aggregati di enti individuati dall'art. 3, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, il quale dispone che i comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti, sono suddivisi in dodici classi;

Visto il decreto ministeriale n. 2144 del 3 giugno 2003 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 2003-2006;

Dato atto che, per l'anno 2007, sono state prese in considerazione le medie del triennio 2003/2006;

Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e unica per le province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2008-2010, per consentire agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che risultino sottodotati di risorse correnti rispetto a quelle della propria media di fascia ovvero della media unica nazionale, di richiedere, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, ai sensi dell'art. 259, comma 4, sopra richiamato.

Dispone:

Art. 1.

La media unica nazionale *pro-capite* delle risorse di parte corrente delle province è, per il triennio 2008-2010, pari ad euro 40,44.

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei comuni, per il triennio 2008-2010, sono le seguenti, per ciascuna fascia demografica:

Fascia demografica	Popolazione	Montanità	Media nazionale procapite
1	Comuni con meno di 500 abitanti	non montani	296,74
1-bis		montani	387,19
2	Comuni da 500 a 999 abitanti	non montani	256,76
2-bis		montani	313,21
3	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	non montani	205,99
3-bis		montani	262,13
4	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	non montani	193,00
4-bis		montani	233,95
5	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	non montani	181,86
5-bis		montani	220,67
6	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	non montani	166,11
6-bis		montani	202,30
7	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	non montani	179,44
7-bis		montani	208,70
8	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	non montani	203,74
8-bis		montani	213,97
9	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti		274,03
10	Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti		285,32
11	Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti		385,72
12	Comuni da 500.000 abitanti ed oltre		414,60

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'adeguamento dei contributi statali, eventualmente spettanti, ai sensi dell'art. 259, comma 4, del testo unico 267/2000, alle province ed ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario, si fa riferimento ai trasferimenti ed alla popolazione relativi all'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il capo dipartimento: PRIA

08A05809

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 15 luglio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 73610 e n. 73613 del 7 luglio 2008, che hanno disposto per il 15 luglio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 73610 e n. 73613 del 7 luglio 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,901 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,608 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 98,961 ed a 98,654 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 95,837 ed a 94,694 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05842

DECRETO 25 luglio 2008.

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell'articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, introduce, tra l'altro, un regime opzionale per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori iscritti in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni;

Visto lo stesso comma 47 del citato art. 1 della legge finanziaria 2008 che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione, con decreto di natura non regolamentare, delle disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 176, comma 2-*ter*, del medesimo Tuir, concernente la facoltà di esercizio dell'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva da parte della società conferitaria, e gli articoli 172, comma 10-*bis* e 173, ultimo comma, del citato testo unico che estendono tale facoltà, rispettivamente, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla società beneficiaria dell'operazione di scissione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

Visto l'art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Conferimenti di azienda

1. Agli effetti dell'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), assumono rilievo le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente.

2. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale indicate al comma 1 possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. A tal fine, i beni immobili sono distinti nelle seguenti categorie: *a)* aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica; *b)* aree non fabbricabili; *c)* fabbri-

cati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir; *d)* fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del citato Tuir; *e)* fabbricati di cui all'art. 90 del Tuir. I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

3. Per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi e trasferita al soggetto conferitario ai sensi del comma 5 del citato art. 176 del Tuir, deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva è esercitata, distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento, nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione stessa e si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni indicate nel comma 2.

5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui, in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

6. In deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

7. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

9. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell'attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina dell'imposta sostitutiva.

10. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta, secondo le regole dettate nei precedenti commi, anche per le operazioni di conferimento effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso, l'opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a detto periodo. Nel caso di esercizio dell'opzione nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 il versamento della prima rata è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l'opzione.

Art. 2.

Fusioni e scissioni

1. Le disposizioni dell'art. 1 valgono anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta sostituiva sulle differenze tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato, fuso o scisso.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 366

08A05810

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 luglio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Garden Expert.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2008 dall'impresa Copyr S.p.A. con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Garden Expert uguale al prodotto di riferimento denominato Pireco registrato al n. 11005/PPO con decreto direttoriale in data 1° agosto 2001 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e uguale al prodotto di riferimento denominato Pireco dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Garden Expert è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Estratto di Piretro;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1° agosto 2011 l'impresa Copyr S.p.A., con sede in corso Italia, 6 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato GARDEN EXPERT e confezionato nelle taglie da ml 15-30-50-100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Zelnova S.A. - Porriño, Pontevedra - Spagna e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981-1° febbraio 2000;

Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997-20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e registrato al n. 14287/PPO.

Il presente decreto e le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 17 luglio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

GARDEN EXPERT

Insetticida a base di Piretro naturale

per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Garden Expert - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25%		g	8
(pari a g 2 di piretrine attive)			
Coformulanti	q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° del del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. – Corso Italia, 6 – Milano – Tel. 0331/6871
Officine di produzione:
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Zelnova S.A. – Porriño, Pontevedra - Spagna
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 15 - 30 - 50 - 100
Partita n. Validità: 2 anni

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.

PRECAUZIONI D'USO
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.
Da impiegarsi esclusivamente su piante ornamentali e su fiori e comunque non su piante destinate ad alimentazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
GARDEN EXPERT è un insetticida di contatto ad azione rapida. La formulazione, a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale, garantisce il controllo rapido e completo dei parassiti della vegetazione (principalmente afidi) delle piante fiorite (come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), delle piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e delle piante ornamentali in genere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
GARDEN EXPERT va impiegato diluito in acqua a percentuali comprese tra 0,15% e 0,25% (pari a 1,5 - 2,5 ml per 1 lt d'acqua).

- contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cicaline, Tingidi, Tentredini ml 1,5 per 1 lt acqua
- contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori ml 1,5 - 2 per 1 lt acqua
- contro larve di Ifantria ml 2,5 per 1 lt acqua

La soluzione ottenuta va nebulizzata sulle piante da trattare con nebulizzatori a mano da una distanza di 30-40 cm.
I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni senza giungere a far gocciolare le foglie. Per uso in giardino, trattare preferibilmente la sera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GARDEN EXPERT

Insetticida pronto all'uso a base di Piretro naturale per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico

Garden Expert - Composizione
100 g di prodotto contengono

Estratto di Piretro 25% (pari a g 2 di piretrine attive)	g	8,00
Coformulanti	q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi R – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frasi S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Prodotto Fitosanitario PPO
Reg. N° del del Ministero della Salute
COPYR s.p.a. – Corso Italia, 6 – Milano Tel. 0331/6871

AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A05831

DECRETO 22 luglio 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Luce» di Siliqua in «Quercetta».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 27 giugno 2008, con la quale la Società Sarda Acque Minerali S.p.A., con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallius n. 79, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Luce» che sgorga nel comune di Siliqua (Cagliari) in «Quercetta»;

Visto il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, n. 3306 con la quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Luce»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Luce» che sgorga nel comune di Siliqua (Cagliari) in «Quercetta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 2008

Il capo dipartimento: GRECO

08A05814

DECRETO 23 luglio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Vebifen.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2005 dall'Impresa Vebi Istituto Biochimico S.r.l. con sede legale in via Desman, 43 - Borgoricco (Padova) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Vebifen;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Bifentrin;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 19 maggio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - via Desman, 43 - Borgoricco (Padova);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 l'impresa Vebi - Istituto Biochimico S.r.l. con sede legale in via Desman, 43 - Borgoricco (Padova) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato VEBIFEN con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-200-250-500-750 e litri 1-2-5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Vebi - Istituto Biochimico S.r.l. - via Desman, 43 - Borgoricco (Padova), autorizzato con decreto dell'8 marzo 2000 e 28 maggio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12795.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 23 luglio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/ Foglietto illustrativo

VEBIFEN

Insetticida - acaricida piretroide
tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Bifentrin puro g. 2 (= 20 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

VEBI Istituto Biochimico srl
Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD) - Tel. 049/9337111

Contenuto netto: 10-20-50-100-200-250-500-750 ml; 1-2-5 litri
Officina di produzione: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl – Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD)
Registrazione Ministero della Salute n°......... del .... Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : SINTOMI: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asnatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Insetticida piretroide con rapido effetto abbattente e azione prolungata che agisce efficacemente, a basse dosi d'impiego, su numerosi fitofagi: Afidi, Lepidotteri, Coleotteri, Cicaline, Aleurodidi, Acari Tetranichidi.
Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alla comparsa dell'infestazione, se non diversamente specificato.

Coltura	Parassita	Dose
Melo, Pero	Filllominatori	150 ml al volo degli adulti
	Ricamatrici	100-150 ml/hl all'inizio dell'infestazione
	Carpocapsa, Afidi, Psilla (adulti)	100 ml/hl
	Acari	240-300 ml/hl
Pesco, Susino, Albicocco	Afidi	80 ml/hl a "bottoni rosa"; 100 ml/hl per altri tipi di intervento
	Minatori, Tripidi	100-150 ml/hl
	Tignole	80-100 ml/hl
	Acari	240-300 mlhl
Ciliegio, Amarena, Mirabolano	Afidi	1000 ml/ha
	Mosca delle ciliegie	1000-2000 ml/ha
Vite	Tignole	150 ml/hl
	Cicaline	100-150 ml/hl
Arancio, Mandarino (comprese le clementine ed ibridi simili), Limone	Afidi	100 ml/hl
	Saissetia	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Nottue	120-150 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca)	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi, Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Pisello	Afidi	100 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Fagiolino, Fava	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta)	Afidi	100 ml/hl
	Nottue	1000 ml/ha
Radicchio	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl

Etichetta/ Foglietto illustrativo

Frumento	Afidi	350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale; 350 ml/Ha per trattamenti primaverili
Mais, Mais dolce	Nottue, Piralide e Diabrotica	1000 ml/ha
Fragola, More, Rovo, Lampone, Mirtilli, Ribes, Uva Spina	Afidi	100 ml/hl
	Cicaline	150-200 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	240-300 ml/hl
Colza	Meligete, Psilloide, Centorrinco	500-750 ml/ha
Barbabietola da zucchero	Afidi	500-750ml/ha
	Nottue, Altica, Cleono, Lisso	1000 ml/ha
Cotone	Afidi	500 ml/ha
	Nottue	1000 ml/ha
	Acari	4000 ml/ha
Carciofo	Afidi	500 ml/ha
	Nottue	1000-1600 ml/ha
	Cassida	750 ml/ha
Porro	Tignola	100-150 ml/hl
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli), **Cavoli a testa** (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di Bruxelles)	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pieridi	1000-1500 ml/ha
Tabacco	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pulce	1000 ml/ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai	Tortrici della rosa	150 ml/hl
	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
	Bega del garofano	150-200 ml/hl

Preparazione della poltiglia: diluire la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per le api, molto tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti prima della raccolta di Fagiolino, Fava, Radicchio , Porro 3 gg. Vite, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Mais dolce, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Pisello, Lattughe e simili (escluso Radicchio), Barbabietola da zucchero 7 gg. Fragola, More, Rovo, Lampone, Mirtilli, Ribes, Uva spina, Carciofo, Peperone 14 gg. Melo, Pero, Pesco, Susino, Arancio, Mandarino, 21 gg. Tabacco 30 gg. Limone 31 gg. Mais, Frumento 42 gg. Colza 240 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A05832

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 giugno 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Castelli per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del Senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, è conferita al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Castelli la delega all'esercizio delle funzioni per le materie di competenza della Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali relativamente alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie anche con riguardo ai collegamenti trasnazionali-TEN e la delega delle funzioni di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attinenti a Milano Expò 2015.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, il sen. Roberto Castelli è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 398

08A05778

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2008.

Autorizzazione all'istituto «A.I.P.P.I. - Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie», a cambiare la denominazione e ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subor-

dina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto «Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile AIPPI» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005, con il quale è stata autorizzata l'attivazione della sede periferica di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Napoli - Via degli Astronauti, 16 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il suddetto Istituto chiede di cambiare la propria denominazione in: «A.I.P.P.I. - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie»;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008 trasmessa con nota n. 245 del 3 giugno 2008;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile AIPPI» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «A.I.P.P.I. - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie».

2. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «A.I.P.P.I. - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli, via degli Astronauti, 16, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

3. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05816

DECRETO 28 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di formazione superiore di psicoterapia ad orientamento comparato», ad istituire e ad attivare nella sede di Valenza un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di formazione superiore di psicoterapia ad orientamento comparato» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Valenza (Alessandria) - Strada per Solero, 10 - Regione Groppella - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione dei sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 aprile 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la base scientifica adottata dalla scuola non ha un profilo unitario riferibile a modelli accreditati scientificamente validati; che l'interesse guida sembra essere la formazione degli operatori della salute con ampio spazio di competenze che sono solo in minor grado competenze psicoterapeutiche;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di formazione superiore di psicoterapia ad orientamento comparato» con sede in Valenza (Alessandria) - Strada per Solero, 10 - Regione Groppella, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05817

DECRETO 28 luglio 2008.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Forlì un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Forlì - piazzale della Vittoria, 6 - per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi fonnulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 giugno 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il corpo docente proposto per la sede periferica include docenti di recentissima formazione, tali da non fornire adeguate garanzie per quanto attiene agli aspetti formativi clinici che esigono lunga e approvata esperienza; inoltre nelle convenzioni comuni con la sede di Bologna non è sempre chiara la riserva di posti per la sede di Forlì in aggiunta a quelli riservati alla sede centrale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Forlì - piazzale della Vittoria, 6 proposta dall'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» con sede in Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05818

DECRETO 29 luglio 2008.

Revoca del riconoscimento della sede periferica di Messina dell'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina», corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo»;

Visto il decreto in data 25 settembre 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Milano;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Considerato che con nota del 21 luglio 2008 il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato che la sede di Messina non ha mai attivato corsi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento della sede periferica di Messina dell'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» di Roma, disposto con decreti 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05830

DECRETO 29 luglio 2008.

Autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo»;

Visto il decreto in data 25 settembre 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Milano;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Catania da via Teocrito, 48 a via Gorizia, 23;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota prot. n. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» di Roma abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Catania da via Teocrito, 48 a via Gorizia, 23.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce per il giorno 10 luglio 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 11664 del 10 luglio 2008, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a seguito di una assemblea di tutto il personale tutti gli sportelli catastali e dei SS.PP.II. sono rimasti chiusi alle ore 10 alle ore 12 del 10 luglio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 14 luglio 2008 con nota prot. n. 944/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce nella giornata del 10 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 luglio 2008

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

08A05826

DECRETO 25 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce per il giorno 24 luglio 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 12389 del 24 luglio 2008, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a seguito di una assemblea di tutto il personale tutti gli sportelli catastali e dei SS.PP.II. sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle ore 12 del 24 luglio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 25 luglio 2008 con nota prot. n. 1012/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce nella giornata del 24 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 luglio 2008

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

08A05827

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta nei giorni 2 e 3 luglio 2008.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo sostituire il server censuario si è reso necessario interrompere i relativi servizi dalle ore 14,00 del 2 luglio a tutta la giornata del 3 luglio c.a.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 6 agosto 2008

p. *Il direttore regionale:* MICILUZZO

08A05864

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 agosto 2008.

Conferma dell'attribuzione di un budget provvisorio alle aziende farmaceutiche, ai sensi della lettera *c),* comma 2, articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f)* e *f-bis);*

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n .145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, con il quale è stato designato il dott. Guido Rasi, in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, in base al quale l'AIFA attribuisce a ciascuna Azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto, in base ai criteri definiti dalla stessa norma;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, citato, in base al quale l'AIFA attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera *a)*;

Sentite le associazioni rappresentative di categoria;

Visto il comunicato alle aziende farmaceutiche concernente l'attribuzione del budget provvisorio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2008, che rinviava alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA;

Acquisita la comunicazione della Commissione europea del 7 luglio 2008, che ha richiamato l'attenzione dell'Italia sulla necessità di formalizzare la metodologia applicativa del budget provvisorio;

Visto il parere positivo del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Determina:

Art. 1.

È confermata l'approvazione della metodologia applicativa per la budget provvisorio attribuito a ciascuna azienda titolare di AIC di citato nelle premesse, parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222, ART. 5, COMMA 1 E 2
NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA

Premessa.

L'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n 222 prevede al comma 1 che: «l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa per farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato».

La medesima disposizione al comma 2 prevede che a decorrere dall'anno 2008, sia avviato un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del SSN disciplinando ai punti *a - b - c - d* - e gli aspetti che regolano tale sistema.

La presente nota metodologica fornisce gli elementi esplicativi sui criteri e le modalità utilizzate dall'AIFA per applicare le combinate disposizioni dei commi 1 e 2 precedentemente richiamati.

I criteri che hanno guidato la compilazione della procedura applicativa del nuovo sistema di regolazione della spesa fanno dunque riferimento a:

rispetto del vincolo della spesa programmata per l'assistenza farmaceutica territoriale, sia nazionale che regionale;

uniformità di assegnazione delle risorse incrementali attribuite per il budget a ciascuna singola azienda, sia per farmaci coperti da brevetto sia per i medicinali generici- equivalenti;

la individuazione gia in fase iniziale di allocazione delle risorse dei valori attribuibili al fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e al fondo di garanzia per le esigenze allocative del mercato.

Calcolo delle risorse incrementali.

Le risorse incrementali assegnate, su base annua, alla spesa farmaceutica territoriale sono definite dalla seguente procedura:

a) calcolo della differenza tra il valore massimo dell'onere per il SSN per la spesa farmaceutica territoriale programmata nell'anno rispetto al valere dell'anno precedente.

Per l'anno 2008 l'entità della spesa e ripartizione tra le diverse regioni è desunto dal decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2008. Eventuali variazioni di spesa successive al decreto richiamato verranno considerate nelle fasi di monitoraggio della spesa e di consuntivazione previste dalla norma.

Secondo i dati della delibera CIPE n. 97 del 28 settembre 2007, l'onere per la spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2007, risulta pari a Euro 13.373.218.600, equivalente al 14% delle risorse del SSN

al netto delle somme erogate per il finanziamento dì attività non rendicontate dalle Aziende Sanitarie (95.522.990.000 Euro) (sentire MEF - delibera CIPE); (vedi allegato 1).

b) calcolo della differenza tra la spesa attribuita alle molecole in scadenza brevettuale in corso d'anno e la spesa corrispondente stimata sulla base della riduzione del prezzo applicata al relativo medicinale generico - equivalente.

Per i medicinali generici - equivalenti i cui prezzi siano stati già definiti in sede negoziale, la minore spesa viene calcolata applicando i prezzi negoziati; per i medicinali generici-equivalenti il cui prezzo non è ancora stato negoziato, si applica una riduzione media di prezzo pari al 40%.

Il calcolo della minor spesa per i medicinali generici-equivalenti tiene conto dell'effettivo periodo dell'anno di assenza di copertura brevettuale e dei consumi nei corrispondenti periodi relativi all'anno precedente ad esempio per una molecola in scadenza brevettuale al 30 marzo 2008, i 3/12 di spesa dellanno 2007 sono attribuiti con il prezzo vigente e per 9/12 al prezzo ridotto. La differenza su base annua costituisce la parte delle risorse incrementali derivanti dai medicinali generici-equivalenti, di cui al punto *b* del calcolo delle risorse incrementali sopra riportate.

Per l'anno 2008 le risorse incrementali disponibili per effetto delle scadenze brevettuali sono calcolate in Euro 518.286.722, secondo quanto riportato nell'allegato 2.

In fase di prima applicazione e salvo conguaglio a consuntivo, l'entita effettiva delle risorse incrementali attribuite su base annua tiene conto della stima e dell'eventuale differenza tra la spesa farmaceutica territoriale dell'anno 2007 e il tetto del 14% fissato dalla norma di cui alla lettera *a)* del calcolo delle risorse incrementali sopra riportato.

Allocazione delle risorse incrementali.

Il 60% del valore complessivo delle risorse incrementali, così come definito al punto precedente, viene attribuito come valore incrementale del budget aziendale (vedi allegato 3 e 4).

Il rapporto tra il 60% delle risorse incrementali e la spesa farmaceutica territoriale rappresenta l'incremento % attribuibile ad ogni singola Azienda per l'anno di riferimento. Tale incremento può essere superato dalla singola Azienda, in presenza di un pari decremento delle corrispondenti quote del mercato di riferimento.

Il 20% delle risorse incrementali destinate al fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi non viene attribuito al budget dell'Azienda ma costituisce il vincolo di spesa dei farmaci innovativi nell'anno di riferimento. L'eventuale differenza positiva tra il valore del fondo del 20% e l'effettiva spesa per i farmaci innovativi, viene riassegnata alla spesa farmaceutica territoriale complessiva in fase di verifica dello scostamento rispetto al tetto di spesa (lettera *d)*, comma 2, art. 5, legge n. 222/2007).

L'ulteriore 20% delle risorse incrementali, destinate al fondo di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno, non viene attribuito al budget aziendale. All'atto delle verifiche del rispetto del tetto di spesa programmato si tiene conto dell'intero valore delle risorse incrementali e non solo del 60% attribuito tramite budget.

Calcolo della spesa farmaceutica territoriale 2007 per singola azienda.

Per ciascuna azienda viene calcolata distintamente la spesa farmaceutica convenzionata e la spesa farmaceutica per la distribuzione diretta relativa all'anno 2007.

La spesa farmaceutica convenzionata è calcolata ed attribuita a ciascuna Azienda sulla base della somma della spesa farmaceutica lorda delle specialità medicinali rimborsate dal SSN, di cui l'azienda è titolare di AIC.

Per le specialità medicinali i cui brevetti sono in scadenza nell'anno di riferimento la spesa lorda viene calcolata ed attribuita secondo le modalità di cui al punto *b* del calcolo delle risorse incrementali sopra riportate.

L'assegnazione del budget a ciascuna azienda farmaceutica, tiene conto del periodo di copertura brevettale dei medicinali e del periodo in cui tali medicinali non sono più coperti da brevetto.

La spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2007 è stimata sulla base dei dati OsMed del periodo gennaio-settembre 2007 e sulla base di tali dati è successivamente rapportata all'anno.

L'attribuzione della spesa netta a ciascuna Azienda è calcolata in misura proporzionale al rapporto tra spesa farmaceutica lorda e spesa farmaceutica netta dell'intero mercato.

La spesa farmaceutica netta per Azienda dell'anno 2007 viene ridotta nella misura di 10/12 del valore di pay back, relativa al periodo marzo-dicembre 2007, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I restanti 2/12 del valore di pay back sono detratti dal budget 2008 delle singole aziende che hanno aderito al pay back.

Il valore ex factory della spesa farmaceutica per la distribuzione diretta viene stimato sulla base dei dati relativi al primo semestre del 2007, trasmessi all'AIFA dalle singole Regioni, e successivamente rapportati all'intero anno.

Come previsto dalla norma per le regioni che non hanno trasmesso i dati relativi alla spesa farmaceutica per la distribuzione diretta o che li hanno trasmessi in modo difforme da quanto previsto dalla medesima norma, è stata attribuita, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa pari al 40% della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata, sulla base dei dati trasmessi all'AIFA dal flusso informativo del «Nuovo Sistema Informativo Sanitario» del Ministero della salute, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004.

La spesa farmaceutica per la distribuzione diretta, calcolata secondo quanto riportato al punto precedente, viene ripartita tra le singole Aziende, in fase di prima applicazione, in misura proporzionale all'incidenza della spesa per i farmaci inseriti nel PHT, di cui alla determina AIFA del 29 ottobre 2004.

Attribuzione del budget 2008 alle singole aziende farmaceutiche.

L'aumento derivante dal 60% delle risorse incrementali, calcolate secondo quanto sopra riferito, viene attribuito all'Azienda per entrambe le tipologie di farmaci ricompresi nel budget aziendale, sia quindi per i farmaci coperti da brevetto che per i farmaci generici-equivalenti e l'incremento % è uguale per tutte le aziende (vedi allegato 5).

L'incremento di cui al punto precedente viene attribuito al budget complessivo dell'Azienda e non alle singole specialità medicinali, di cui vengono indicati i consumi e la spesa 2007.

Per la spesa farmaceutica relativa alla distribuzione diretta, all'Azienda viene attribuito il valore complessivo calcolato secondo quanto riportato nel paragrafo precedente, con indicazione delle specialità medicinali, ma senza specificazione dei consumi e della spesa per singola specialità, in fase di prima applicazione e in attesa del flusso dei dati di cui al comma 1 dell'art. 5, legge n. 222/2007.

Le nuove specialità medicinali ammesse alla rimborsabilità ma prive del requisito della innovatività secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *a)* legge n. 222/2007 sono inserite nel fondo del 60% senza modificazione del budget dell'Azienda.

Ai fini della verifica del rispetto del tetto programmato per la spesa farmaceutica territoriale viene fatto riferimento al budget complessivo attribuito all'azienda senza distinzione tra spesa farmaceutica convenzionata e spesa per la distribuzione diretta (vedi allegato 6).

Allegato 1: Calcolo delle risorse incrementali derivanti dall'incremento del Finanziamento del SSN (€)

Finanziamento		
2007	2008	Var assoluta
95.522.990.000	98.541.490.000	3.018.500.000

Tetto 14%			
2007	2008	Var assoluta	Var %
13.373.218.600	13.795.808.600	422.590.000	3,2%

Allegato 2: Calcolo delle risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali nell'anno 2008 (€)

Principio attivo	Data di scadenza brevettuale	Spesa netta 2007	Riduzione prezzo	N° mesi commercializzato come generico-equivalente	Risorse incrementali
ALFUZOSINA	04/10/2008	80.986.561	40%	3	8.098.656
AMLODIPINA	01/01/2008	249.461.913	50%	12	124.730.957
BICALUTAMIDE	08/07/2008	104.582.060	40%	6	20.916.412
CEFUROXIMA	17/05/2008	9.757.933	28%	7	1.593.796
CLARITROMICINA	01/01/2008	147.970.126	47% per le compresse 42% il flacone	12	67.991.282
FLUVASTATINA	01/08/2008	41.868.014	40%	5	6.978.002
OMEPRAZOLO	01/01/2008	202.271.225	50%	12	101.135.613
ONDANSETRON	01/11/2008	10.936.902	40%	2	729.127
PRAVASTATINA	01/01/2008	117.965.057	45%	12	53.084.276
RAMIPRIL	01/01/2008	193.804.462	47%	12	91.088.097
RAMIPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	01/01/2008	89.679.588	43%	12	38.562.223
SUMATRIPTAN	12/12/2008	26.752.084	40%	1	891.736
VENLAFAXINA	07/12/2008	74.596.368	40%	1	2.486.546
Totale		**1.350.632.293**			**518.286.722**

Allegato 3: Risorse incrementali complessive per l'anno 2008
(€)

Risorse incrementali

Incremento tetto 14%	422.590.000	A
Scadenze brevettuali	518.286.722	B
Totale	**940.876.722**	**C=A+B**

Scostamento atteso 2007

Spesa convenzionata netta stimata 2007	11.525.915.891	D
Valore pay back (10/12)	132.506.584	E
Spesa convenzionata netta stimata 2007 (al netto del pay back - 10/12)	11.393.409.307	F=D-E
Spesa distribuzione diretta stimata 2007	1.629.387.765	G
Ticket stimato 2007	514.933.173	H
Spesa farmaceutica territoriale stimata 2007	13.537.730.246	I=F+E+G
FSN 2007	95.522.990.000	L
Tetto 14% 2007	13.373.218.600	M=L*14%
Scostamento assoluto	164.511.646	N=I-M
Incidenza % su FSN 2007	14,2%	O=I/L
Risorse disponibili effettive 2008	**776.365.076**	P=C-N

Allegato 4: Ripartizione delle risorse incrementali
per l'anno 2008
(€)

Fondo 60%	465.819.046
Fondo 20% farmaci innovativi	155.273.015
Fondo 20% di riserva	155.273.015
Totale	**776.365.076**

Allegato 5: Incremento % attribuibile al budget 2008
(€)

60% risorse incrementali	465.819.046	A
Spesa farmaceutica convenzionata al netto del pay back	11.393.409.307	B
Riduzione prezzi farmaci generici-equivalenti	-518.286.722	C
Spesa farmaceutica diretta 2007	1.629.387.765	D
Totale mercato 2008 ad invarianza dei consumi	12.504.510.350	E=B+C+D
Tetto 14% 2008	13.795.808.600	F
Risorse fondi 20%	310.546.031	G
Ticket 2008	524.645.094	H
Mercato 2008 da budget	12.960.617.475	I=F-(G+H)
Variazione %	3,65%	L=I/E

Allegato 6: Verifica del rispetto del tetto di spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2008
(€)

Mercato totale	12.504.510.350	A
di cui mercato non in esclusiva		B
Variazione %	3,65%	C=D/A
Budget 2008	12.960.617.475	D=H-(E+F+G)
Ticket 2008	524.645.094	E
Fondo 20% farmaci innovativi	155.273.015	F
Fondo 20% di garanzia	155.273.015	G
Tetto 14%	**13.795.808.600**	H

08A05808

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11;

Vista la delibera del Senato accademico del 21 maggio 2008 con cui è stata approvata la modifica agli articoli 44, comma 7 e 48, comma 2, lettera *h)* dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della Ricerca, prot. n. 2524 del 14 luglio 2008 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopraccitata modifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 44, comma 7 dello statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

«7. La Facoltà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Università di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatorie, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni la facoltà può chiedere il parere dei consigli di corso di studio interessati».

Art. 2.

L'art. 48, comma 2, lettera *h)* dello Statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

«*h)* sulla base del piano di sviluppo della ricerca, avanza proposte alle Facoltà sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e può esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà».

Art. 3.

Lo Statuto dell'Università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta così riformulato:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Bari realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legislazione vigente.

2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

Art. 2.

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i princìpi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 3.

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.

2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

Art. 4.

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.

2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia del singolo ricercatore.

3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

Art. 5.

1. L'Università si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di promozione culturale.

Art. 6.

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai princìpi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.

2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Assicura la funzionalità delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.

4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7.

1. L'Università, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 8.

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.

2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 9.

1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 10.

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE

Art. 11.

Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di facoltà e di dipartimento.

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è, altresì, obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello Statuto.

Può, altresì, sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Università.

5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 12.

Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo detta i princìpi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:

a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei princìpi e criteri previsti dal presente Statuto;

e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;

f) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;

g) le modalità per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24, comma 5. Tale revisione è consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.

A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:

1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unità;

2) la nuova area deve risultare già come autonoma tra quelle approvate dal CUN;

3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilità di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facoltà e di dipartimento, nonché del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.

3. Il Regolamento generale di Ateneo è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. È emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.

Art. 14.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresì, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo è adottato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990.

4. Il Regolamento è inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 15.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 8 della legge n. 168/1989, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Consigli di facoltà e di dipartimento.

3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella forma di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989. È emanato con decreto del rettore e pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.

Art. 16.

Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Università, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è emanato con decreto del rettore.

Art. 17.

Regolamento del Consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.

2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio degli studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato accademico. È emanato con decreto del rettore.

Art. 18.

Regolamento delle strutture periferiche

1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. Tali regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli inse-

gnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)* della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonché le modalità di costituzione degli Organi.

Art. 19.

Bollettino di Ateneo

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 20.

Autonomia finanziaria e contabile dell'Università

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei princìpi fissati dalla legislazione vigente.

2. l criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art. 21.

Autonomia finanziaria e contabile delle strutture

1. Alle Facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca è attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO IV
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 22.

Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Università il rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.

2. In particolare al rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'Università;

b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;

c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore amministrativo;

d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

e) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;

g) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore amministrativo;

h) esercitare l'autorità disciplinare;

i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;

l) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;

m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;

o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;

p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.

3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

5. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina del Consiglio componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.

L'elettorato attivo spetta:

a tutti i professori di ruolo;

a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;

ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli studenti;

al personale tecnico-amministrativo e dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i cui voti sono computati nella misura del 12,50% di quelli validamente espressi arrotondata per eccesso.

Per l'elezione del rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 24.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato accademico:

a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di cui alla legge n. 245/1990, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di facoltà e di dipartimento;

b) promuove, sentito il Consiglio di amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;

c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le facoltà dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di facoltà interessati;

d) assegna, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle facoltà;

e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

f) determina criteri e formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;

h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facoltà e di dipartimento;

i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990;

j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché il Regolamento adottato dal Consiglio degli studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;

m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli studenti;

n) autorizza, su proposta dei Consigli di corso di studio e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

o) autorizza, su proposta dei Consigli di facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

p) delibera, su proposta dei Consigli di facoltà, accertata la disponibilità delle risorse, l'attivazione dei *curricula* e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;

q) delibera, su proposta dei Consigli di facoltà e previo parere del Consiglio di amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;

s) delibera, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonché la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei princìpi fissati nel presente Statuto;

t) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti;

w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;

x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

3. Al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Senato accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.

4. Il Senato accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

5. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore

b) il Pro-rettore

c) i Presidi di Facoltà;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree scientifiche:

matematica-informatica;
fisica;
chimica;
scienze della terra;
scienze biologiche;
scienze mediche;
scienze farmaceutiche e veterinarie;
agraria;
scienze letterarie linguistiche e artistiche;
scienze dell'antichità;
scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
scienze giuridiche;
scienze storiche, politiche e sociologiche;
scienze economiche e statistiche;

e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I rappresentanti della Aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.

Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di I e II fascia.

7. I rappresentanti delle Aree scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

8. Il Senato accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonché a quella del personale tecnico-amministrativo. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico;

b) adotta il proprio regolamento interno;

c) adotta, sentito il Senato accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;

e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;

f) delibera sulle proposte motivate del Senato accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;

g) delibera, su proposta del Direttore amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

h) esprime parere al Senato accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;

i) delibera, su richiesta dei Consigli di facoltà e di dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

l) delibera, su parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;

m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;

n) determina, sentito il Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;

p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;

q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore amministrativo;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, nomina il Direttore Amministrativo e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il Direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di I fascia;

e) quattro professori di ruolo di II fascia;

f) quattro ricercatori;

g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un rappresentante del Governo;

l) il Presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province in cui l'Università abbia istituito corsi di laurea.

Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;

m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere *i), l), m),* devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo.

Art. 26.

Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per le pari opportunità, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei direttori di dipartimento, l'Autorità garante degli studenti, il Nucleo di valutazione interna.

Art. 27.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;

b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;

c) il Regolamento didattico di Ateneo;

d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.

2. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro novanta giorni.

4. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di Diritto allo studio universitario;

d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;

e) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di facoltà determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.

Autorità garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti è istituita l'Autorità garante degli studenti con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.

Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorità garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti.

b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti dell'autorità garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 29.

Comitato per le pari opportunità

1. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne, è istituito un apposito Comitato con lo scopo di favorire, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, il pieno sviluppo della personalità della donna e il suo effettivo inserimento nella comunità universitaria.

2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.

3. I criteri di composizione del Comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 30.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza né di collaborazione continuativa con l'Università.

Art. 31.

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai Direttori di tutti i dipartimenti dell'Università, dal rettore o da un suo delegato che lo presiede.

2. Il Collegio dei direttori di dipartimento:

a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;

b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio dei direttori di dipartimento è convocato dal rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 32.

Nucleo di valutazione interna dell'Università

1. È costituito il Nucleo di valutazione interna dell'Università, articolato in tre sezioni: per la valutazione delle strutture amministrative, per la valutazione della didattica, per la valutazione della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.

2. Il Nucleo è composto da nove esperti, anche esterni, nominati dal rettore su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per un altro quinquennio. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di amministrazione.

3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca è svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.

A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni di osservatori nazionali e comunitari, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse

universitarie destinate al diritto allo studio, il Nucleo recepisce altresì le indicazioni del Consiglio degli studenti.

In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualità.

Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa vigente o, in mancanza, dal Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.

5. La relazione del Nucleo è inviata al rettore, che provvede a trasmetterla agli Organi di governo dell'Ateneo, alle strutture soggette a valutazione, al MURST, al CUN, alla Conferenza dei rettori.

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 33.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato regionale universitario. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi; assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

In attuazione dell'art. 8 del presente Statuto, tutela, con opportune azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati per compromissione dello stato di salute con grave, prolungata disabilità.

2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.

3. Concorre all'attività di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attività universitarie.

4. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.

Art. 34.

Titoli di studio

1. L'Università organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.

2. L'attività didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'attività didattica relativa al Dottorato di ricerca è regolata dal successivo art. 50.

Art. 35.

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.

2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento post-laurea;

c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le regioni;

e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Senato accademico e, previo parere del Consiglio di amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti

Art. 36.

Ammissione ai corsi

1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio, è deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della struttura didattica interessata e sentito il Consiglio degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalità tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.

3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonché la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.

Art. 37.

Autonomia didattica e libertà di insegnamento

1. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attività di insegnamento e formazione.

2. Le strutture didattiche, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.

3. L'attività didattica è organizzata in modo da assicurare il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

Art. 38.

Articolazione dell'offerta didattica

1. L'Università articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.

Art. 39.

Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane e straniere, ed in particolare con quelle della Unione europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.

2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato e post-dottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.

3. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

Art. 40.

Contratti per attività didattica

1. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma può, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale.

Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Università di Bari o di altra Università; in ogni caso non possono essere così coperti più di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.

3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Università oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.

4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.

5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.

Art. 41.

Tutorato

1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:

a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;

b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;

c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.

2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può:

a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei corsi di studio;

b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.

Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti dei ruoli ad esaurimento che svolgono compiti didattici ufficiali.

Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.

4. Le modalità attuative dei servizi di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento dei Corsi di studio.

Art. 42.

Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari; a ciascun Corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più *curricula* strettamente connessi.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di più corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.

3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del *curriculum* o dei *curricula* di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:

a) adotta i Regolamenti di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto;

b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun *curriculum;*

c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;

d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche;

e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;

f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere *b)* e *d)*, determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza alla Facoltà le relative richieste di assegnazione;

g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;

h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;

i) organizza il servizio di tutorato;

l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;

m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;

n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;

o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;

p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

Art. 43.

Organi del Corso di studio

1. Sono Organi del Corso di studio:

a) il Consiglio;

b) il Presidente.

2. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;

b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;

c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;

d) da una rappresentanza degli studenti;

e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituita da due unità elette, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.

5. l professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attività.

6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere *b), c) d)* ed *e)* del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.

8. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.

9. Il Consiglio, su proposta del presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la Giunta.

10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti *h), m), n), o)* dell'art. 42, comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 44.

Facoltà

1. I Corsi di studio sono raggruppati in facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le facoltà hanno autonomia organizzativa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di studio, autonomia gestionale e di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per facoltà, secondo le decisioni del Senato accademico adottate previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le facoltà interessate.

4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore è assegnato ad una facoltà.

5. La facoltà adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la facoltà:

a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;

b) nel caso di impossibilità o difficoltà a far fronte alla domanda di cui alla lettera *a)*, dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la facoltà adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.

Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

7. La facoltà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Università di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatorie, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni la facoltà può chiedere il parere dei Consigli di corso di studio interessati.

8. La facoltà adotta, altresì, ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la facoltà, previo parere dei Consigli dei corsi di studio interessati:

a) propone al Senato accademico l'attivazione dei *curricula* di studi e dei Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;

b) propone al Senato accademico la disattivazione dei *curricula* di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;

c) propone al Senato accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;

d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.

9. Le facoltà con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.

Art. 45.

Organi della facoltà

1. Sono Organi della facoltà:

a) il Consiglio;

b) il Preside;

c) la Giunta.

2. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla facoltà;

b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;

c) da una rappresentanza degli studenti;

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della facoltà e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è composta da tre unità elette tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Servizi della facoltà.

5. I componenti del Consiglio di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. La composizione del Consiglio di facoltà è unica, articolandosi secondo quanto definito dai comma 2 e 5 del Consiglio presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'art. 44, comma 5, 6 e 7, sono adottate dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di I fascia; dai professori di I e II fascia per le decisioni relative ai professori di II fascia; dai professori di I e II fascia e dai ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.

Ai fini della determinazione del *quorum* di validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle specifiche componenti aventi diritto al voto.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della facoltà.

8. Il Consiglio di facoltà è presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal rettore.

Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

9. Il Consiglio di facoltà su proposta del preside, nomina alcuni suoi componenti che, con il Preside, compongono la giunta. Il numero dei componenti la giunta è fissato dal Regolamento di facoltà.

10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di facoltà.

TITOLO VI

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 46.

Ricerca scientifica: Principi generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Università assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata.

2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art. 58.

Art. 47.

Strutture di ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca scientifica l'Università di Bari si articola in Dipartimenti e centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca. Possono anche essere costituiti organismi associativi aperti alla partecipazione di altre università e di altri enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

2. È vietata la costituzione di nuovi Istituti.

Art. 48.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.

In particolare il Dipartimento:

a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;

b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art. 50;

c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;

d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;

g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;

h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca, avanza proposte alle facoltà sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e può esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la facoltà;

l) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facoltà;

m) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

3. Il dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del senato accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.

4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Bari opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal senato accademico al dipartimento al quale la sua attività di ricerca è giudicata più affine. La richiesta di trasferimento ad altro dipartimento, congruamente motivata, è presentata al senato accademico che delibera, sentito il dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel dipartimento prescelto o assegnato.

5. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico-amministrativo per le attività di ricerca e di didattica previste.

6. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

7. Al dipartimento è assegnato, con delibera del consiglio di amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

8. La costituzione di un dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal senato accademico, su parere conforme del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

9. Non è consentita l'attivazione di un dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 15 di cui almeno 8 professori.

Un dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 15 per 3 anni accademici consecutivi.

Art. 49.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;

b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

c) da una rappresentanza dei dottorandi;

d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun dipartimento.

Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il consiglio di dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del dipartimento.

4. Il direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel consiglio di dipartimento.

Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del dipartimento con la collaborazione della giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

6. La giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'eiezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal regolamento di ciascun dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della giunta.

La giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il segretario ammministrativo partecipa alle riunioni della giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio.

Art. 50.

Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o più dipartimenti sotto la responsabilità didattica di un collegio di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito dalla normativa vigente, anche da ricercatori di enti di ricerca.

2. Possono far parte del collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.

3. Le competenze del collegio dei docenti sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 51.

Dipartimenti interuniversitari

1. È consentita la costituzione di dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Bari e altre istituzioni universitarie della stessa località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi organi di governo.

Art. 52.

Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca

1. Per attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più dipartimenti o più università, possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.

2. La costituzione di un centro di ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati è deliberata dal senato accademico su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il senato accademico indica anche la data di attivazione. I centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli organi di governo delle università interessate.

3. Partecipano all'attività del centro professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 53.

Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari

1. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti centri di servizio di Ateneo.

2. L'attivazione di tali centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Il consiglio di amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di funzionamento dei centri nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

3. È consentita, altresì, la costituzione di centri di servizio tra l'Università di Bari e altri istituti universitari della medesima località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi organi di governo.

Art. 54.

Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più dipartimenti o più facoltà, possono essere costituiti centri interdipartimentali o interfacoltà di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.

2. L'attivazione di tali centri è deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento o dei consigli di facoltà interessati, dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento generale di Ateneo.

Il consiglio di amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali centri nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 55.

Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il sistema informativo dell'Università di Bari.

2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito centro di servizio costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 56.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei diversi livelli del sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 57.

Aziende e musei scientifici

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di aziende e musei scientifici, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58.

Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.

2. Contratti e convenzioni con enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati dal senato accademico.

3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 59.

Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con enti pubblici e privati è istituita un'Agenzia per i rapporti con l'esterno. L'Agenzia:

a) cura l'anagrafe aggiornata delle ricerche e delle attività scientifiche e tecniche dell'Università di Bari e promuove la diffusione delle relative informazioni;

b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;

c) assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle convenzioni con l'esterno;

d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;

e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;

f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

2. L'Agenzia opera come struttura di staff del rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 60.

Policlinico universitario

1. L'Università riconosce nel Policlinico universitario lo strumento ottimale per l'espletamento delle attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia. A tal fine, secondo le modalità della normativa vigente, ne favorisce la costituzione ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993.

2. In ogni caso, la partecipazione della facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Sistema sanitario nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione è regolata da appositi protocolli d'intesa Università-regione.

Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema sanitario nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sentita la facoltà di medicina e chirurgia e le altre facoltà interessate. In ogni caso, l'Università assicura i servizi essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 61.

Osservatorio

1. L'Università promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre università pugliesi e dell'ente regione, un osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:

a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;

b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO IX
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. 62.

Principi e criteri direttivi

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio relazioni con il pubblico.

2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

4. Assicura la formazione permanente del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati standards di produttività ed efficienza.

Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.

5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

Art. 63.

Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli organi di governo, delle direttive del direttore amministrativo.

2. In conformità alla normativa statutaria e regolamentare, ai responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresì, in quanto applicabili, le competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 29/1993 come successivamente modificato.

3. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

4. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

5. Il regolamento generale di Ateneo può prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Università allo scopo di coordinarne l'attività.

Art. 64.

Funzioni dei dirigenti

1. Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, è preposto un dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalità delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 65.

Incarico e attribuzioni del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto agli organi di governo e alle strutture didattiche o di ricerca.

2. Il direttore amministrativo in particolare:

a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) è, altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e del Consiglio progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

e) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

f) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente statuto, delle deliberazioni degli organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 25, comma 1, lettera *f)*; propone al rettore l'adozione degli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

m) propone al consiglio di amministrazione il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;

o) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del rettore e di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e la didattica.

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. L'incarico di direttore amministrativo può essere conferito ad un dirigente dell'Università di Bari o di altra università, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e può essere rinnovato.

6. Il direttore amministrativo designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente l'incarico di direttore amministrativo in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.
Definizioni normative

1. Nel presente statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo salvo che non sia diversamente previsto; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 67.
Professori incaricati stabilizzati

1. I professori incaricati stabilizzati, fino alla cessazione, conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 68.
Funzionamento degli organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'organo. Scaduto il mandato, l'organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal rettore;

c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;

d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;

e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico.

Art. 69.
Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 70.
Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, preside, direttore di dipartimento e presidente di corso di studio non sono cumulabili.

2. Le cariche di preside, direttore di dipartimento e presidente di corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il consiglio di amministrazione.

Art. 71.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione è richiesta l'adozione della normativa regolamentare.

3. Prima dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo i corsi di studio dell'Università di Bari sono quelli attivati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 72.
Emanazione dei regolamenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto vengono adottati i regolamenti di Ateneo.

2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

Art. 73.
Prima costituzione degli organi collegiali di governo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente statuto, per la prima costituzione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà e di dipartimento, il rettore, sentito il senato accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti organi collegiali, nonché per la

prima elezione delle rappresentanze degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ente per il diritto allo studio universitario e nel comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi il rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.

Art. 74.

Scadenze temporali

1. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti e i direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.

2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonché i componenti del consiglio di amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

3. Il consiglio di amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente statuto, provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina del direttore amministrativo ai sensi dell'art. 64 del presente statuto.

Art. 75.

Dipartimenti, centri interdipartimentali e interuniversitari, ed altri centri di ricerca

1. I dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca e interuniversitari, e gli altri centri di ricerca, comunque denominati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni dal presente statuto.

Art. 76.

Centri di servizio

1. I centri di servizio interuniversitari, di Ateneo, interdipartimentali e interfacoltà esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente statuto.

Art. 77.

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto i docenti afferenti agli istituti ancora esistenti confluiscono in dipartimenti già costituiti o di nuova costituzione.

2. Alla scadenza dei tre anni il senato accademico provvede alla disattivazione degli istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.

3. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, provvede inoltre ad attribuire ai dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli istituti.

Bari, 28 luglio 2008

Il rettore: PETROCELLI

08A05819

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. **4/2008.**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità.

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Premessa.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce alcune novità in tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale.

Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un particolare favor riservato all'istituto della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull'effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.

Anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilità, oltre che alla normativa contenuta nella legge finanziaria vigente.

1. L'assegnazione temporanea: le novità introdotte dall'art. 3, comma 79.

L'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007, ha sostituito l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 intervenendo a mutare la disciplina relativa al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

I primi quattro commi del nuovo art. 36 così dispongono:

«1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.».

Tali previsioni sono finalizzate a ribadire la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalità) e si collocano in un disegno normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo contenimento del ricorso all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile.

Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessità di effettuare una interpretazione sistematica del novellato art. 36, leggendo la disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1. Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati dall'ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente — non più di sei mesi non rinnovabili — ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile.

Ulteriormente il legislatore afferma che per le esigenze individuate nei commi 1 e 3 le amministrazioni possono utilizzare solo gli istituti ivi indicati e con le modalità ivi contenute, stabilendo che la contrattazione collettiva non può derogare a tali previsioni.

Appare pertanto opportuno chiarire che l'intervento normativo in questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, già previsti e che comunque sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali, bensì ha inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile.

Si evidenzia inoltre che alla straordinarietà ed all'urgenza che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerità di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non vanificare la natura stessa dell'assegnazione. Conseguentemente ogni diniego di nulla osta all'utilizzo di tale personale potrà essere sostenuto solo da motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarietà ed urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del fabbisogno.

In ogni caso, come già evidenziato, l'assegnazione temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nell'ambito della programmazione dei fabbisogni all'inquadramento del personale utilizzato.

2. Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità.

Dal complesso delle disposizioni che governano i processi di mobilità di personale nella pubblica amministrazione si enuclea il principio del «previo esperimento delle procedure di mobilità», che privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento e che può affiancarsi ai principi generali indicati dall'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui debbono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse umane.

Tale principio si ricava sostanzialmente dal complesso delle disposizioni che regolano il regime delle assunzioni, fra cui in primo luogo l'art. 39 della legge n. 449 del 1997, ed in particolare il comma 3-*ter*, il quale ha disposto che al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere debbono essere corredate da una relazione illustrativa dalla quale si evinca l'impraticabilità di soluzioni alternative legate all'attivazione di procedure di mobilità.

Le successive disposizioni che richiamano l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità assumono una valenza ricognitiva di un principio affermato chiaramente dall'ordinamento e rispetto al quale la Corte costituzionale ha ravvisato la qualità di criterio di organizzazione dettato dal legislatore statale per governare i processi di acquisizione del personale al fine di contenere la spesa corrente (sentenze n. 390 del 2004, n. 388 del 2004 e n. 88 del 2006).

A sua tutela è intervenuto poi il legislatore con la novella dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ex art. 16, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 246 del 2005), che ha comminato la nullità degli accordi, degli atti o anche delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere, per l'appunto, l'applicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

Al riguardo, deve segnalarsi che il contratto collettivo nazionale 2006/2009 del comparto Ministeri, all'art. 26, nel definire, a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dinanzi citato, le procedure e i criteri generali per l'attuazione dell'istituto, ha previsto che «nel quadro di meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed amministrazioni diverse, periodicamente le amministrazioni pubblicano bandi di mobilità, anche al fine di consentire, prioritariamente l'assorbimento del personale coinvolto nei processi di trasformazione, soppressione e riordino di altre pubbliche amministrazioni.».

Il sistema si completa con le disposizioni recate dall'art. 5, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2005 (convertito dalla legge n. 43 del 2005), che ha aggiunto il comma 2-*bis* all'art. 30 citato, sull'obbligo che hanno le amministrazioni di procedere, prima di attivare le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze in organico, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, e collocati presso di esse in posizione di comando o fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento. Queste previsioni sottolineano l'intento del legislatore di garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad istituti tipicamente temporanei per corrispondere ad esigenze durature. Occorre pertanto definire queste situazioni di incertezza, che si verificano tutte le volte in cui, a prescindere dai limiti posti dalla contrattazione, la durata dell'utilizzo di personale supera la programmazione triennale del fabbisogno.

Proprio per gli aspetti ora evidenziati la mobilità non può soddisfare l'adeguato accesso dall'esterno per concorso pubblico perché risponde al principio costituzionale di buon andamento, che si concretizza nella migliore distribuzione delle risorse umane; l'istituto pertanto si colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di personale.

Le concrete modalità di attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità possono essere ricondotte ai bandi di mobilità che le amministrazioni possono predisporre, dando adeguata pubblicità, anche tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e fissando procedure e criteri nel rispetto delle previsioni vigenti in tema di relazioni sindacali, per coprire le vacanze di organico e soddisfare i fabbisogni di personale sulla base della rilevazione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Regime delle assunzioni e procedimenti di mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità «intercompartimentale»).

La mobilità di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilità «intercompartimentale») è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che così recita: «In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente».

Questa disciplina, che consente la mobilità intercompartimentale all'interno dei due diversi blocchi delle amministrazioni soggette a regimi di limitazione delle assunzioni e di quelle non soggette a limitazioni, garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale. In proposito, appare opportuno ricordare che la mobilità di personale non può essere considerata cessazione: a seguito del trasferimento infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l'amministrazione cedente può solo beneficiare dell'avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali. Ciò significa che occorre operare una distinzione fra cessazione in un'ottica aziendale e cessazione come economia di spesa per l'intero settore pubblico; distinzione in base al quale il legislatore ha costruito la disciplina vigente in tema di assunzioni. Pertanto, la cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

Tanto premesso e ricordato che la verifica sul libero espletamento dei procedimenti di mobilità intercompartimentale dipende, ai sensi del precitato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, dal regime vigente per le nuove assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, diversamente regolato dalle leggi finanziarie, per gli anni 2008 e 2009 debbono ritenersi soggette a regime limitativo le amministrazioni indicate nel comma 523 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, dunque, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Analoga considerazione vale per gli enti di ricerca i quali, ai sensi del comma 643 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006, per il biennio 2008/2009, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'ottanta per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno permane un regime limitativo considerata la formulazione del comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, salvo che gli stessi non si avvalgano della deroga introdotta dalla legge finanziaria 2008, finalizzata a consentire una maggiore flessibilità per garantire esigenze istituzionali inderogabili.

Nella medesima situazione si trovano, infine, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, ai sensi dell'art. 3, comma 116, della legge n. 244 del 2007, possono procedere a nuove assunzioni

entro limiti puntualmente individuati dalla norma con riferimento alle risultanze degli indici di equilibrio economico-finanziario.

Viceversa, per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha indicato il solo obiettivo della riduzione della spesa per il personale, sempre nell'ambito dei limiti riconducibili al rispetto del patto di stabilità interna, abrogando espressamente, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sui vincoli assunzionali per le medesime.

Disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, comma 565, della predetta legge n. 296 del 2006. Per quelli afferenti alle regioni soggette all'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario occorre tuttavia considerare, fini della presente circolare, l'eventuale previsione, nell'ambito di tali piani, di misure limitative delle assunzioni. In tale ipotesi il trasferimento per mobilità di personale proveniente da altre regioni e/o comparti può ritenersi attuabile solo se compatibile con gli obiettivi finanziari previsti in materia di personale dai suddetti piani.

Occorre, poi, ricordare che non sono soggetti a regime di limitazione delle assunzioni le università, le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale gli ordini e collegi professionali, nonché il personale del comparto scuola.

Tutto ciò considerato, per gli anni 2008 e 2009 può attuarsi la mobilità intercompartimentale di personale dalle amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, solo se autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-*ter*, della legge n. 449 del 1997, poiché, in tal caso, si tratta a tutti gli effetti di una nuova assunzione.

4. Gli accordi di mobilità: le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2008.

Anche al fine di ovviare alle problematiche dinanzi esaminate in materia di mobilità intercompartimentale, l'art. 3, comma 124 e seguenti, della legge finanziaria per l'anno 2008 consente ad amministrazioni soggette a regime di limitazione e, dunque, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di stipulare accordi di mobilità — anche intercompartimentale, come anticipato — con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità dei propri uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero.

Gli accordi disciplinano modalità e criteri per il trasferimento, nonché i percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito nell'organizzazione dell'amministrazione ricevente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare la stipula di tali accordi per il biennio 2008/2009, in esito alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

La disposizione dettata nel successivo comma 128, destinata a soddisfare le gravi carenze di personale negli uffici giudiziari del Ministero della giustizia, conferma il sistema costruito dal comma 47 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, pur nel rinvio al comma 124 citato per quanto concerne la stipula degli accordi.

L'autorizzazione alla stipula degli accordi può collocarsi all'interno del procedimento delineato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle relazioni sindacali ivi stabilite dal legislatore, nella fase in cui sia stata verificata l'impossibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente nell'ambito della medesima amministrazione, o presso altre amministrazioni collocate nell'ambito della medesima provincia. L'ipotesi di accordo deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico i quali procederanno alle verifiche inerenti il mantenimento degli equilibri economico-finanziari, le equiparazioni dei profili professionali e la riduzione degli organici conseguente ai processi di mobilità attivati. In esito alla verifica positiva verrà rilasciata l'autorizzazione con apposito decreto interdirettoriale.

5. Il personale in disponibilità.

Meritano alcune notazioni finali le problematiche sulla gestione del personale in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'ultimo, introdotto dall'art. 7 della legge n. 3 del 2003, impone alle amministrazioni che procedono a nuove assunzioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 i posti da mettere a concorso in modo da poterli coprire mediante l'acquisizione del personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi. Infatti come noto, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente rilevazioni sulle eccedenze di personale su base territoriale per area o categoria, qualifica e profilo professionale.

Si tratta di disposizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui agli articoli 4 e 120 della Costituzione. Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 388 del 2004) l'art. 34 del decreto legislativo enuncia il principio per cui il personale in esubero presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni. In tal modo si evita la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ma si realizza, anche, un contenimento della spesa per il personale, seppure in termini globali, infatti il comma 6 di tale articolo stabilisce che le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità

iscritto nelle liste. La disciplina dettata dall'art. 34-*bis* costituisce una concreta attuazione di quei principi e con essi si coordina in quanto al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo. La Corte, al riguardo, afferma che tutta la disciplina dell'art. 34-*bis* è volta alla tutela di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore prevedere la nullità degli atti posti in essere in violazione di norme imperative.

Infine, proprio in considerazione dei principi tutelati dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, si ritiene che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.

Roma, 18 aprile 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 130

08A05815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saridon»

Con la determinazione n. aRM - 95/2008-22 del 2 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: SARIDON:
confezione A.I.C. n. 004336071;
descrizione: «senza caffeina» 10 compresse;
confezione A.I.C. n. 004336095;
descrizione: «senza caffeina» 5 compresse.

08A05825

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-188) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 1 2 *

€ 1,00